



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.55/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio CONDOMINIO "IL SUK" contro COMUNE di TAORMINA e AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI di TAORMINA.
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppe e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 20° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.55/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio CONDOMINIO "IL SUK" contro COMUNE di TAORMINA e AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI di TAORMINA.

Premesso che il Condominio "Il Suk" ha formulato domanda al Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, finalizzata ad ottenere la condanna del Comune di Taormina e l'A.S.M. del Comune al risarcimento dei danni subiti da detto condominio nel biennio 2000 – 2002 a seguito di infiltrazioni d'acqua all'interno della tromba dell'ascensore causate dalla rottura di una tubazione comunale;

che in data 02.05.2017 prot. com.le n. 9531, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 55/17 - R.G. n. 90000906/2006 - dell' 11.01.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso del Condominio "Il Suk";

b) ha condannato questa Amministrazione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, in solido, al risarcimento del danno per complessive € 37.875,15, oltre interessi compensativi e rivalutazione, al risarcimento di € 1.000,00 per il mancato uso dell'ascensore, oltre interessi compensativi e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.350,31, oltre accessori di legge;

c) che in data 26.04.2017, a mezzo servizio postale, è stato notificato atto di precetto sia al Comune che all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina per il pagamento della complessiva somma di € 65.725,46 ;

d) che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, obbligata in solido con il comune di taormina, ha già provveduto al pagamento della suddetta complessiva somma di € 65.725,46, giusta determina di A.S.M. n. 263/17 del 14.07.2017, per cui il Comune di Taormina deve procedere al rimborso del 50%, corrispondente ad € 32.862,73 ;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Condominio "Il Suk" ammontano complessivamente ad € **65.725,46**, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale riconosciuta in sentenza	€ 37.875,15
▶ interessi legali	€ 19.000,00
▶ mancato uso ascensore	€ 1.000,00
▶ spese di giudizio	€ 7.350,31
▶ interessi compensativi	€ 500,00
totale complessivo	€ 65.725,46;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi

o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del condominio "il Suk" ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 65.725,46, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 55/17 dell' 11.01.2017, depositata in Cancelleria l' 11.01.2017, ed al conseguente atto di precetto del 26.04.2017,
2. DARE ATTO che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, obbligata in solido con questo Comune, ha già provveduto al pagamento della suddetta somma di € 65.725,46, giusta determina di A.S.M. n. 263/17 del 14.07.2017, per cui il Comune di Taormina deve procedere al rimborso del 50% del debito di cui trattasi a favore dell'ASM di Taormina per un importo di € 32.862,73 ;
3. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1, Programma 111, Macroaggregato 1.10 del formando Bilancio 2017 – 2019;

4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott Eligio Gardina



Sentenza n. 55/2017 pubbl. il 11/01/2017

RG n. 90000906/2006

Repert. n. 85/2017 del 11/01/2017

COPIA



Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0008531 del 02/05/2017


AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

VERBALE di UDIENZA

(art. 281 *sexies* c.p.c.)



Il giorno **11** del mese di **Gennaio** dell'anno **2017**, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. **90000906/06 R.G.**.

E' comparso, per l'attore, l'avv. Delfio RAO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

E' comparsa, per il COMUNE di TAORMINA, l'avv. Adelaide MERENDINO per delega dell'avv. Davide LA ROSA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

IL G.U.

dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Le parti discutono oralmente la causa.

IL G.U.

esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.





TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90000906 del Registro Generale Contenzioso 2006

TRA

Condominio "IL SUK", in persona dell'Amministratore pro tempore, sito in Taormina, Via Nazionale, n. 105, SS. 114. Capo Taormina, c.f. 8700203838, elettivamente domiciliato in Taormina, Corso Umberto, n. 114, presso lo studio dell'avv. Delfio RAO dal quale è rappresentato e difeso

ATTORE

CONTRO

COMUNE di TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, P.I. 00299100834 elettivamente domiciliato in Taormina, Via O. Geleng, n. 48, presso lo studio dell'avv. Davide LA ROSA che lo rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTO

E

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA

CONVENUTA CONTUMACE

avente per **OGGETTO**: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso **come in atti e verbali di causa.**

18/01/2017 10:00:00 AM - Tribunale di Messina - Sezione I Civile - Dott. Francesco Catanese - Emissione Da: CATANESE FRANCESCO Emesso Da: ROSSETTI.COM.FAS.Sarlat#_a2621



TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata dal Condominio "IL SUK" nei confronti del COMUNE di TAORMINA e dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, finalizzata ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal Condominio nel biennio 2000-2002 a seguito di infiltrazioni d'acqua all'interno della tromba dell'ascensore a mare causate dal gocciolamento di acqua dal soffitto legata alla rottura di una tubazione comunale.

Si costituiva in giudizio il convenuto COMUNE di TAORMINA chiedendo dichiararsi, in rito, il difetto di legittimazione passiva e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto.

La domanda avanzata dall'attore è fondata per le ragioni di seguito esposte.

Va dichiarata, in via preliminare, la contumacia della A.S.M.- AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA la quale, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

In secondo luogo va analizzata l'eccezione di rito formulata dal COMUNE di TAORMINA circa il difetto di legittimazione passiva fondata sul fatto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.2001, l'Ente comunale aveva trasferito all'A.S.M. tutte le attività di "*captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina*" (sul punto cfr. doc. 1 della documentazione prodotta dal convenuto).

In particolare, secondo il Comune convenuto, ciò sarebbe bastato ad escludere qualsiasi coinvolgimento formale e sostanziale nel presente procedimento che avrebbe dovuto riguardare unicamente l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina.

L'eccezione è priva di pregio.

Prescindendo dal fatto che l'eccezione in questione non può essere qualificata come difetto di legittimazione passiva, bensì quale eccezione di merito basata sulla insussistenza di alcun rapporto obbligatorio tra attore e convenuto (v. Cass. Civ., sentt. nn. 6132 del



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

06.03.2008; 355 del 10.01.2008; 21087 del 09.10.2007; 11321 del 16.05.2007; 4796 del 06.03.2006), in primo luogo giova considerare che i problemi lamentati dal Condominio erano insorti in epoca precedente rispetto alla delibera del 15 marzo 2001.

In secondo luogo, va considerato che permane pur sempre in capo al Comune delegante il potere di vigilare sulla corretta esecuzione del servizio da parte dell'azienda delegata ed, ove questa non ottemperi a tale incombenza, deve rispondere dei danni che derivano ai privati dalla manutenzione delle tubature comunali di cui è proprietario, salva la prova del caso fortuito.

Di conseguenza, l'onere di provvedere alla manutenzione dell'impianto idrico incombeva, in via esclusiva, sul Comune di Taormina sino alla data del 31 marzo 2001 ed in via concorrente con l'A.S.T. di Taormina a far data dall'1 aprile 2001 poiché, a partire da quest'ultimo momento, sorgeva in capo al Comune convenuto il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione del servizio da parte dell'ente delegato.

Nel merito, parte attrice ha allegato agli atti la consulenza tecnica di parte avente ad oggetto *"L'analisi delle condizioni del rivestimento dell'ascensore condominiale che porta dal livello terra al livello mare a causa di infiltrazioni d'acqua"*.

Dalla perizia di parte, eseguita in data 13 maggio 2002, è emerso che le infiltrazioni presenti nel vano ascensore non erano ascrivibili a fenomeni metereologici ma, come precisato anche nella nota del geologo Vittorio LONGO del giugno 2001, ad una perdita nella condotta comunale dalla parete rocciosa a tergo del complesso.

Del resto, gli stessi tecnici del Comune riscontravano la rottura netta di un tubo avente diametro di 100 mm. collocato a bordo strada a 0,70 metri di profondità, in adiacenza del complesso condominiale.

A ciò si aggiunga che il testimone LONGO Vittorio, geologo che ha redatto la suddetta consulenza, ha confermato integralmente, all'udienza del 26 marzo 2010, la perizia redatta e sopra menzionata.



TRIBUNALE DI MESSINA - PRIMA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 55/2017 PUBBLICATA IL 11/01/2017



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Questi ha, altresì, dichiarato che le infiltrazioni si erano manifestate, per la prima volta, nell'estate del 2000, che l'amministratore allora in carica dispose nel marzo 2001 la chiusura dell'ascensore e che, al fine di sopperire ai disagi subiti, venne dato incarico alla ditta Trinacria di intervenire per rendere fruibile l'ascensore.

Inoltre il LONGO ha rappresentato che *"...a seguito di tali accertamenti veniva realizzato un sistema di captazione e drenaggio tale da convogliare le acque che continuavano a fuoriuscire dalla roccia, in maniera tale da evitare danni ulteriori alla struttura dell'ascensore"* e che *"...nonostante tali interventi, all'inizio del 2002 venivano scoperte nuove, copiose infiltrazioni di acque nella tromba dello stesso ascensore"*.

A seguito di tali nuove problematiche, il teste ha raccontato che *"...veniva sostituito il tratto di tubo nel locale autoclave e svuotato il serbatoio di 10.000 litri ma l'inconveniente persisteva; veniva chiamata nuovamente la ditta Ascensori Trinacria che, il 6.2.2002 constatava sui luoghi che una grande quantità di acqua presente nel vano ascensore aveva ormai determinato gravi danni all'impianto"* e che *"...il 19.2.2002 l'amministratore del condominio segnalava all'Ufficio acquedotto del Comune di Taormina la copiosa infiltrazione d'acqua, essendo certo che quanto avvenuto fosse imputabile ad una rottura della tubazione comunale"*.

Infine, il teste LONGO ha confermato che i tecnici del Comune erano intervenuti solo il 20 e 22 febbraio 2002 per effettuare la riparazione, constatando la rottura di un tubo comunale da 10 mm.; soltanto a seguito di tale intervento manutentivo erano cessate le infiltrazioni di acqua nel vano ascensore.

La testimonianza del LONGO è pienamente attendibile e non è stata smentita da nessun altro elemento contenuto in atti di segno contrario; al contrario, le suddette dichiarazioni trovano pieno conforto nelle narrazioni rese dagli altri testimoni.

In particolare, all'udienza del 17 ottobre 2012, il teste GULLOTTA Giorgio, dopo aver premesso di avere rivestito la carica di amministratore del Condominio "IL SUK" intorno al 2000, ha confermato che a causa delle infiltrazioni provenienti dal soffitto





TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

dell'ascensore ne disponeva la chiusura, dando incarico alla ditta Trinacria di eseguire i lavori di riparazione.

Giova sul punto richiamare anche la testimonianza del legale rappresentante della Ditta Trinacria, DI PIETRO Gaetano, il quale ha elencato la tipologia degli interventi eseguiti dalla propria ditta, confermando le fatture prodotte in giudizio.

Alla luce dell'istruttoria svolta e della produzione documentale la domanda dell'attore va accolta e deve essere, di conseguenza, quantificata la somma che il COMUNE di TAORMINA e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina devono corrispondere al Condominio IL SUK a titolo di risarcimento del danno.

Dalla lettura delle fatture allegate si evince che il Condominio ha corrisposto alla Ditta Trinacria la complessiva somma di € 34.662,35 (lire 23.040.000 pari ad euro 11.899,16 per fattura n. 190/2000 emessa il 28/8/2000; lire 3.536.500 pari ad euro 1.826,44 per fattura n. 88/2001 emessa il 20/04/2001; lire 9.930.000 pari ad euro 5.128,41 per fattura n. 173/2001 emessa il 3/07/2001; euro 8.520,60 per fattura n. 231/2002 emessa il 29/7/2002; euro 6.668,00 per fattura n. 251/2004 emessa il 26/5/2004) nonché euro 619,74 per la fattura n. 14 del 3/7/2002 emessa da Pizzolo Alfio Giorgio per lo smontaggio dei pannelli riguardanti l'ascensore mare.

Al suddetto importo deve comunque essere aggiunta la somma di € 3.212,80 corrisposta ai tecnici del Condominio per l'analisi delle infiltrazioni (sul punto cfr. fattura n. 1/2001 del dott. Vittorio Longo emessa per la complessiva somma di euro 2.598,40 e fattura n. 4/2002, emessa dal dott. Domenico Boso, per la complessiva somma di euro 614,40).

Al danno come sopra quantificato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dei singoli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Resta da quantificare la somma spettante al Condominio per la mancata fruizione dell'ascensore nel periodo in cui si sono manifestate le infiltrazioni e sono stati eseguiti i lavori di manutenzione; importo che, in considerazione del fatto che non è noto l'arco esatto di tempo in cui questo non è stato fruibile dai condomini e del conseguente disagio che ne è derivato, va quantificato in via equitativa in **€ 1.000,00** già attualizzati.

Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base del criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 del 08.04.2003), somma alla quale andranno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, vanno poste a carico del Comune di Taormina e dell'A.S.M. di TAORMINA, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi **€ 7.350,31** di cui € 350,31 per spese vive, ed € 7.000,00 per onorari di avvocato di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.





TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal Condominio "IL SUK" nei confronti del COMUNE di TAORMINA e della A.S.M. di TAORMINA

1. accoglie la domanda formulata dal Condominio "IL SUK" nei confronti del COMUNE di TAORMINA e della A.S.M. di TAORMINA;

2. condanna il COMUNE di TAORMINA e l'A.S.M. DI TAORMINA, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di complessivi € **37.875,15** oltre interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dei singoli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

3. condanna il COMUNE di TAORMINA e l'A.S.M. DI TAORMINA, in solido, a titolo di risarcimento per il mancato uso dell'ascensore, al pagamento di complessivi € **1.000,00** già attualizzati, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, somma alla quale andranno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

4. condanna il COMUNE di TAORMINA e l'A.S.M. DI TAORMINA, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in favore dell'attore in complessivi € **7.350,31** di cui € 350,31 per spese vive, ed € 7.000,00 per onorari di avvocato di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.400,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, li 11.01.2017.

01
00
01
Sentenza n. 55/2017 pubbl. il 11/01/2017

RG n. 90000906/2006

Repert. n. 85/2017 del 11/01/2017



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Il Giudice

(dott. Francesco CATANESE)

*Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Viviana Scaramuzza,
magistrato ordinario in tirocinio.*

**IN CASO DI DIFFUSIONE DELLA PRESENTE SENTENZA SI OMETTANO LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI.**



Ca. n. 55/2017



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Reo Delfio

nell'interesse di Consolmanio "Dl SVK 4

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 24-06-12

IL CANCELLIERE
d.ssa Sofia Scopelliti

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 24-06-12



IL CANCELLIERE
d.ssa Sofia Scopelliti

COPIA

Tribunale Civile di Messina

Atto di Precetto

Il Condomino il "SUK" in persona dell'Amministratore pro-tempore Rag. Musorella Codice fiscale N.8700203838 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Delfio Rao sito in Taormina Corso Umberto n°114 (telef.0942.23826 Fax. 0942.23597, pec. avvdelfiorao@pec.giuffrè.it), che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto in virtù ed in esecuzione della sentenza N. 55/2017 che si notifica in forma esecutiva contestualmente al presente atto intima e fa

PRECETTO

Al Comune di Taormina in persona del Sindaco pro-tempore e All'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina in persona del suo legale rappresentante pro-tempore perché nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto paghino all'istante nella qualità la complessiva somma di E. 65.725,46 (sessantacinquemilasettecentoventicinque,46) di cui: E.37.875,15 somma liquidata in sentenza; E., 19.000 per interessi legali così come liquidate in sentenza; E.1.000 per il mancato uso dell'ascensore; E.500 per interessi compensativi; E.7.350,31 per spese di giudizio.

Il tutto oltre il costo di notificazione del presente atto segnato a margine e le spese successive occorrente. Con diffida che in mancanza di pagamento entro il termine di dieci giorni l'istante procederà ad esecuzione Forzata

Salvo ogni altro diritto

Taormina 13.01.2017



Su istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso La Corte d'Appello di Messina ho notificato copia del superiore atto:

1) Al Sindaco pro-tempore del Comune di Taormina domiciliato per la carica nella Casa Comunale di Taormina a mezzo servizio postale

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
CON LETTERA RACCOMANDATA

Messina, _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

12 APR. 2017

Messina

2) All'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina in persona del suo legale rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica nei locali del parcheggio Limbi Via Mario e Nicolò Garipoli a mezzo servizio postale

COPIA

Avv. Delfio Rao
Corso Umberto 114
98039 Taormina

PROCURA

Mi rappresenta e difende l'avvocato Delfio Rao del Foro di Messina (RAO
DLF 38M01 LO42H)) con studio in Taormina Corso Umberto n.114

F. Voffurata

Per autentica

Delfio Rao

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 55/17 Preu. 802/17
€ 35.862,73

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 16/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.55/17 dell' 11.01.2017 emessa nel giudizio CONDOMINIO "IL SUK" contro COMUNE di TAORMINA e AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI di TAORMINA.

Considerato che in data 02.05.2017 prot. com.le n. 9531, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 55/17 - R.G. n. 90000906/2006 - dell' 11.01.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile,

a) ha accolto il ricorso del Condominio "Il Suk";
b) ha condannato questa Amministrazione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, in solido, al risarcimento del danno per complessive € 37.875,15, oltre interessi compensativi e rivalutazione, al risarcimento di € 1.000,00 per il mancato uso dell'ascensore, oltre interessi compensativi e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.350,31, oltre accessori di legge;
c) che in data 26.04.2017, a mezzo servizio postale, è stato notificato atto di precetto sia al Comune che all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina per il pagamento della complessiva somma di € 65.725,46 ;

d) che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, obbligata in solido con il comune di Taormina, ha già provveduto al pagamento della suddetta complessiva somma di € 65.725,46, giusta determina di A.S.M. n. 263/17 del 14.07.2017, per cui il Comune di Taormina deve procedere al rimborso del 50%, corrispondente ad € 32.862,73;

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Condominio "Il Suk" ammontano complessivamente ad € **65.725,46**, sulla base della seguente specifica:

▶ sorte capitale riconosciuta in sentenza	€ 37.875,15
▶ interessi legali	€ 19.000,00
▶ mancato uso ascensore	€ 1.000,00
▶ spese di giudizio	€ 7.350,31
▶ interessi compensativi	€ 500,00
totale complessivo	€ 65.725,46;

VISTA ed ACCERTATA

- la necessità di riconoscere, di riconoscere, a favore del condominio "il Suk" ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 65.725,46, scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 55/17 dell'11.01.2017, depositata in Cancelleria l'11.01.2017, ed al conseguente atto di precetto del 26.04.2017,

- che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, obbligata in solido con questo Comune, ha già provveduto al pagamento della suddetta somma di € 65.725,46, giusta determina di A.S.M. n. 263/17 del 14.07.2017, per cui il Comune di Taormina deve procedere al rimborso del 50% del debito di cui trattasi a favore dell'ASM di Taormina per un importo di € 32.862,73

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Vittorio Sabato

IL PRESIDENTE
Antonio D'Aveni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
